



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"
Via Piave, 27 – 20010 Vittuone (MI)
Tel. 02 90 111 080 – 02 9024781
E mail: miic86200p@istruzione.it;
pec: miic86200p@pec.istruzione.it

Circ. n. 39

Vittuone, 14/10/2019

Ai docenti dell'Istituto Comprensivo
AI DSGA
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al sito

OGGETTO: divieto di fumo nelle scuole

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo l'osservanza del divieto di fumo, al fine di garantire il rispetto delle norme e la piena tutela della salute.

Le disposizioni di legge di riferimento

- – Legge n. 584 11 novembre 1975;
- – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- – Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- – Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- – Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- – Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- – Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- – Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- – Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128,
- – Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016

estendono il divieto di fumo anche alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) e a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Pertanto il divieto di fumo riguarda studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, personale delle cooperative e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto.

Coloro che non osservino il divieto saranno perseguiti con una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005); va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Manfredino

